

ASSOCIAZIONE "AlternatiVA"

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

Il gruppo di persone di "AlternatiVA" si è costituito in una libera associazione culturale non riconosciuta, ente non commerciale e senza scopo di lucro.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede in Via San Pietro n.11, Induno Olona (VA).

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino a data da destinarsi.

Art. 4 – Scopo ed oggetto sociale

L'associazione "AlternatiVA" si propone di organizzare eventi culturali aperti al pubblico nel territorio di Induno Olona, Varese e provincia. Gli eventi riguarderanno principalmente temi socio-politici di interesse generale. L'obiettivo è quello di pensare criticamente di fronte ai fatti dell'attualità, cercando di dare una visione diversa da quella imperante e di favorire lo scambio di idee con la cittadinanza. Questo potrà essere svolto anche tramite la pubblicazione di opuscoli e/o libri e relative presentazioni.

L'autofinanziamento può essere svolto tramite il commercio di gadget dell'associazione o altre iniziative. Tali finalità saranno attuate conformemente al regolamento degli spazi comunali di volta in volta utilizzati.

Art. 5 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali l'associazione dispone delle seguenti entrate: a) contributi dei soci, degli enti e dei privati b) proventi delle "quote associative"; c) contributi, lasciti e donazioni.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione ed, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art. 6 – Soci

Possono essere soci solo persone fisiche. L'adesione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo. Per l'adesione all'associazione è previsto il versamento di una quota associativa annuale il cui importo viene annualmente stabilito dal consiglio direttivo. Tale quota associativa non è mai rivalutabile. L'adesione all'associazione può essere gratuita per casi prescelti dal consiglio direttivo. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

I soci si distinguono in due categorie:

- Soci fondativi, riportati in atto costitutivo.
- Soci effettivi, ammessi successivamente alla valutazione e alla delibera del consiglio direttivo, i quali hanno il diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci.

Art. 7 – Rinuncia ed esclusione dei soci

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà di recedervi. In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal momento della comunicazione (con raccomandata R/R) di tale decisione all'interessato. Detta comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata.

Art. 8 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione: a) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vicepresidente; b) il Consiglio Direttivo; c) l'Assemblea dei Soci, d) Il Segretario

Art. 9 – Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo. Il presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica nella prima seduta utile. Il presidente ha la facoltà di esperire pratiche dirette ad ottenere sovvenzioni, contributi, elargizioni e quant'altro, a favore dell'associazione con espressa facoltà di incassare ogni somma ed importo rilasciando valide quietanze e dichiarazioni di esonero delle persone ed enti pagatori da ogni e qualsiasi responsabilità. Il vicepresidente coadiuva e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Il vicepresidente e il presidente sono nominati dal consiglio direttivo.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. E' composto da tre a otto membri, la loro nomina è definita nell'atto costitutivo.

Il consiglio direttivo si riunisce in prima riunione entro 15 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo ed è presieduto, sino alla nomina del presidente, dal consigliere più anziano di età: in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di presidente, vicepresidente, tesoriere e i delegati alle varie attività ed ai vari gruppi di lavoro. Analogamente si procede per i nuovi consigli direttivi. I delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente secondo necessità e quando il presidente od un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta. Viene convocato dal presidente mediante lettera o posta elettronica o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica. La riunione è presieduta dal presidente o, in caso di impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano.

Art. 11 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di: - deliberare la nomina del presidente, vice-presidente e del tesoriere; - deliberare sulle questioni attinenti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità, secondo le linee programmatiche definite dall'assemblea e presentando alla stessa un programma di attività da svolgere; - predisporre i bilanci economici preventivi e consuntivi da sottoporre annualmente all'assemblea ordinaria, entro il 31 del mese di marzo, con relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente; deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale, anche se eccedente l'ordinaria amministrazione, individuando gli strumenti ed i servizi necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali; - curare l'aggiornamento degli elenchi soci (fondatori, effettivi e temporanei); - deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci; - proporre modifiche allo statuto, proporre la adozione o la modifica

di regolamenti sociali; - deliberare su ogni altra questione non di competenza dell'assemblea ordinaria o straordinaria.

Art. 12 – L'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere indetta almeno una volta all'anno dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice-presidente, per l'approvazione del rendiconto, per l'eventuale rinnovo delle cariche e per ogni altra decisione competente. Essa è convocata mediante avviso trasmesso a tutti i soci (con lettera raccomandata, fax o e-mail) o mediante affissione nella sede dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione e, in caso di sua assenza, dal vice-presidente o da persona designata dall'assemblea stessa. Il presidente è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea. Il segretario redige il verbale delle riunioni, costituisce l'archivio dell'associazione e tiene l'elenco aggiornato dei soci. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione

Art. 13 – Compiti dell'assemblea

All'assemblea ordinaria spettano le seguenti competenze:

- Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo
- Fissare la quota dei soci fondatori, effettivi e temporanei;
- Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione, sull'attività da esso svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza, sull'adozione o modifica di regolamenti;
- Deliberare su ogni altro argomento attinente all'attività dell'associazione
- Deliberare a maggioranza assoluta lo scioglimento dell'associazione

Art. 14 – Tesoriere

Il tesoriere redige le bozze di rendiconto economico e finanziario, preventive o consuntive e le presenta al consiglio direttivo. Redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.

Art. 15 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi tre mesi di ogni anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo statuto.

Art. 16 – Scioglimento

La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.